**Vademecum su spostamenti da e per estero ai sensi del DPCM 2 marzo 2021**

**(integrato ai sensi delle Ordinanze del Ministro della Salute del 14, 30 maggio e 18 giugno 2021)**

**Elenco A**: **Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano.**

**Per questi Stati non sussistono restrizioni agli spostamenti.**

**Elenco B:Stati e territori a basso rischio epidemiologico, individuati, tra quelli di cui all'elenco C, con ordinanza del Ministro della Salute. Al momento, nessuno stato è ricompreso in questo elenco.**

Chiunque fa ingresso per una qualsiasi durata nel territorio nazionale dai predetti Stati o territori è tenuto a compilare uno specifico modulo di localizzazione in formato digitale e a darne prova al vettore o a chiunque sia deputato ad effettuare controlli (cd. Passenger Locator Form). Lo stesso sostituisce la dichiarazione di cui all'art. 50, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, che potrà essere resa con le modalità ivi previste in alternativa al modulo di localizzazione in formato digitale esclusivamente in caso di impedimenti tecnologici.

**Elenco C: Austria Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca** (incluse isole Faer Oer e Groenlandia)**, Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Israele, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi** (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo)**, Polonia, Portogallo** (incluse Azzorre e Madeira)**, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord\*\*\* (**compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell'isola di Cipro)**, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna** (inclusi territori nel continente africano)**, Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco**.

Gli spostamenti da/per questi Paesi sono consentiti senza necessità di motivazione. L’ingresso per qualsiasi durata nel territorio nazionale da stati o territori di cui sopra è subordinato alle seguenti condizioni:

- presentare la certificazione verde **Covid** da cui risulti alternativamente: a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, con attestazione del completamento del prescritto ciclo vaccinale da almeno quattordici giorni b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2 c) effettuazione, nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

Ricordiamo che le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione validata dall'Agenzia europea per i medicinali (European Medicines Agency - EMA), dell'avvenuta guarigione da COVID-19 con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto, ovvero dell'effettuazione, nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2, sono riconosciute come equivalenti a quelle nazionali;

- compilare il [Passenger Locator Form](http://app.euplf.eu/#/) - Modulo di localizzazione digitale - prima dell’ingresso in Italia. Il modulo sostituisce l’autodichiarazione resa al vettore;

- comunicare al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio il proprio ingresso.

**Qualora non sia possibile presentare la certificazione verde Covid-19 o un certificato che attesti l’effettuazione del test nei termini su indicati**, è comunque possibile entrare in Italia, a condizione di:

- sottoporsi a **isolamento fiduciario** e sorveglianza sanitaria per un periodo di **dieci (10) giorni**, presso l’abitazione o la dimora;

- effettuare un **test molecolare o antigenico al termine dell’isolamento** fiduciario.

**Le disposizioni restano in vigore fino al 30 luglio 2021.**

Solo nel caso di rientro nel territorio nazionale a seguito di permanenza di **durata non superiore a 24 ore** in località estere situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo di residenza, domicilio o abitazione in Italia, le restrizioni sopra non si applicano (in assenza di sintomi compatibili con COVID-19); rimane l’obbligo di compilare il PLF).

Se si viaggia con mezzo proprio e **non si superano le 48 ore di permanenza all’estero**, non è necessario compilare il digital Passenger locator form o un’autodichiarazione. Gli obblighi di dichiarazione restano fermi, invece, qualora si viaggi con mezzo pubblico o per permanenze all’estero superiori alle 48 ore, seppur a distanza non superiore di 60 km dal luogo di abitazione/residenza/domicilio.

Fermo restando l’obbligo di compilazione del formulario digitale di localizzazione e di informare l’ULSS competente, a condizione che non insorgano sintomi compatibili con COVID-19, **gli obblighi** di test molecolare o antigenico nelle 48 o 72 ore precedenti e, ove previsto, quarantena di dieci (10) giorni con successivo test molecolare o antigenico **non si applicano**: all'equipaggio dei mezzi di trasporto; al personale viaggiante; ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all'elenco A; a chiunque fa ingresso in Italia **per un periodo non superiore alle centoventi (120) ore** per comprovate esigenze di **lavoro, salute o assoluta urgenza**, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5 dell’art. 51 DPCM 2 marzo 2021; a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a trentasei ore, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5 dell’art. 51 DPCM 2 marzo 2021; ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora; al **personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia** per spostamenti all'estero per **comprovate esigenze lavorative** di durata non superiore a **120 ore**; funzionari e agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agenti diplomatici, personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, funzionari e impiegati consolari, personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell'esercizio delle loro funzioni; agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.

\*\*\*Le disposizioni relative alla certificazione verde non si applicano ai soggetti provenienti dal **Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord** (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell'isola di Cipro). A tutti coloro che hanno soggiornato o transitato nei predetti paesi nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Itali, è fatto obbligo di: a) sottoporsi, a prescindere dall'esito del test, alla sorveglianza sanitaria e a un periodo di cinque giorni di isolamento fiduciario presso l'abitazione o la dimora, previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio; b) effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei cinque giorni di isolamento fiduciario.

Fermo restando l’obbligo di compilazione del formulario digitale di localizzazione e di informare l’ULSS competente, a condizione che non insorgano sintomi compatibili con COVID-19, **gli obblighi** di test molecolare o antigenico nelle 48 o 72 ore precedenti e, ove previsto, quarantena di cinque (5) giorni con successivo test molecolare o antigenico **non si applicano**: all'equipaggio dei mezzi di trasporto; al personale viaggiante; ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all'elenco A; a chiunque fa ingresso in Italia **per un periodo non superiore alle centoventi (120) ore** per comprovate esigenze di **lavoro, salute o assoluta urgenza**, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5 dell’art. 51 DPCM 2 marzo 2021; a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a trentasei ore, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5 dell’art. 51 DPCM 2 marzo 2021; al **personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia** per spostamenti all'estero per **comprovate esigenze lavorative** di durata non superiore a **120 ore;** funzionari e agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agenti diplomatici, personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, funzionari e impiegati consolari, personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell'esercizio delle loro funzioni; agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.

**Elenco D: Australia, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, Ruanda, Singapore, Tailandia, Giappone\*\*\*, Canada e Stati Uniti \*\*\*nonché gli ulteriori Stati e territori a basso rischio epidemiologico, individuati, tra quelli di cui all'elenco E, con ordinanza del Ministro della salute.**

Gli spostamenti da/per questi Paesi sono consentiti senza necessità di motivazione. Chiunque fa ingresso per qualsiasi durata nel territorio nazionale da stati o territori di cui all’elenco D è tenuto a:

- compilare il [Passenger Locator Form](http://app.euplf.eu/#/) - Modulo di localizzazione digitale - prima dell’ingresso in Italia. Il modulo sostituisce l’autodichiarazione resa al vettore;

- disporre di un certificato che attesti il **risultato negativo di un test molecolare o antigenico**, condotto con tampone, effettuato nelle **settantadue (72) ore** precedenti l’ingresso in Italia, da mostrare a chiunque sia preposto ad effettuare questa verifica;

- informare l’azienda sanitaria competente per territorio del proprio ingresso in Italia;

- sottoporsi comunque a **isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria.** Dal 18 aprile 2021, **il periodo di sorveglianza è di dieci (10) giorni**;

- si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione);

- al termine dei dieci (10) giorni di quarantena, è obbligatorio effettuare un **ulteriore test molecolare o antigenico,** condotto con tampone.

\*\*\* Per i soggetti provenienti da **Giappone, Canada e Stati Uniti** l’ingresso nel territorio nazionale è consentito a coloro che sono in possesso di una certificazione verde COVID-19 rilasciata dalle rispettive autorità sanitarie locali.

Deroghe

1) A condizione che non insorgano sintomi COVID-19 e fermi restando gli obblighi di dichiarazione di cui sopra e l’obbligo di comunicazione del proprio ingresso dall’estero sul territorio nazionale alla competente autorità sanitaria, sono previste specifiche deroghe di seguito riportate: **esenzione dall’obbligo di tampone eseguito entro le 72 ore prima dell’ingresso, dall’isolamento fiduciario e dal tampone di fine isolamento:** all'equipaggio dei mezzi di trasporto; al personale viaggiante; ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all'elenco A dell'allegato 20; a chiunque fa ingresso in Italia per un **periodo non superiore alle centoventi ore** (5 giorni) per comprovate esigenze di **lavoro, salute o assoluta urgenza**, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5; a chiunque **transita, con mezzo privato**, nel territorio italiano per un periodo **non superiore a** **trentasei ore**, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5; ai lavoratori **transfrontalieri** in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora; **al personale di imprese ed enti** aventi sede legale o secondaria in Italia **per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative** di durata non superiore a **centoventi ore**; ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di **organizzazioni internazionali,** agli agenti **diplomatici**, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati **consolari**, al personale **militare**, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle forze di **polizia**, al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei **vigili del fuoco** nell'esercizio delle loro funzioni; agli **alunni e agli studenti** per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana;

**2) esenzione dall’obbligo di isolamento fiduciario e di tampone a fine isolamento, fermo l’obbligo del tampone nelle 72 ore precedenti l’ingresso:** ai cittadini e ai residenti di uno Stato membro dell'Unione europea e degli ulteriori Stati e territori indicati agli elenchi A, B, C e D dell'allegato 20 che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro, salvo che nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia abbiano soggiornato o transitato in uno o più Stati e territori di cui all'elenco C; al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; agli ingressi mediante voli «Covid-tested», conformemente all'ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020 e successive modificazioni.

**Elenco E**: **con riferimento a tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco (con le precisazioni che verranno poi fornite per il Brasile, Sri Lanka,** **Bangladesh e India) sono vietati gli spostamenti da e per tali Stati e territori, nonché l’ingresso ed il transito in Italia di persone che abbiano soggiornato o transitato nei 14 giorni precedenti in uno di tali Stati e territori,** salvo che ricorrano uno o più dei seguenti motivi: esigenze lavorative; assoluta urgenza; esigenze di salute, di studio; rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; ingresso in Italia da parte di cittadini, e/o di loro familiari, di Stati dell’UE e di Stati parte dell’accordo di Schengen, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano; ingresso in Italia da parte di cittadini, e/o di loro familiari di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo o che hanno diritto di residenza; ingresso in Italia, per raggiungere il domicilio/abitazione/ residenza, di una delle persona di cui sopra, anche non convivente, con la quale vi sia una comprovata e stabile relazione affettiva.

Chiunque faccia ingresso per qualsiasi durata nel territorio nazionale da stati o territori di cui all’elenco E è tenuto a:

- compilare il [Passenger Locator Form](http://app.euplf.eu/#/) - Modulo di localizzazione digitale - prima dell’ingresso in Italia. Il modulo sostituisce l’autodichiarazione resa al vettore;

- disporre di un certificato che attesti il **risultato negativo di un test molecolare o antigenico**, condotto con tampone, effettuato nelle **settantadue (72) ore** precedenti l’ingresso in Italia, da mostrare a chiunque sia preposto ad effettuare questa verifica;

- informare l’azienda sanitaria competente per territorio del proprio ingresso in Italia;

- sottoporsi comunque a **isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria.** Dal 18 aprile 2021, **il periodo di sorveglianza è di dieci (10) giorni**;

- si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione);

- al termine dei dieci (10) giorni di quarantena, è obbligatorio effettuare un’**ulteriore test molecolare o antigenico,** condotto con tampone.

Deroghe

A condizione che non insorgano sintomi COVID-19 e fermi restando gli obblighi di dichiarazione di cui sopra e l’obbligo di comunicazione del proprio ingresso dall’estero sul territorio nazionale alla competente autorità sanitaria, sono previste specifiche deroghe di seguito riportate:

1) **esenzione dall’obbligo di tampone eseguito entro le 72 ore prima dell’ingresso, dall’isolamento fiduciario e dal tampone di fine isolamento:** all'equipaggio dei mezzi di trasporto; al personale viaggiante; ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all'elenco A dell'allegato 20; a chiunque fa ingresso in Italia per un **periodo non superiore alle centoventi ore** (5 giorni) per comprovate esigenze di **lavoro, salute o assoluta urgenza**, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5; a chiunque **transita, con mezzo privato**, nel territorio italiano per un periodo **non superiore a** **trentasei ore**, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5; ai lavoratori **transfrontalieri** in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora; **al personale di imprese ed enti** aventi sede legale o secondaria in Italia **per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative** di durata non superiore a **centoventi ore**; ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di **organizzazioni internazionali,** agli agenti **diplomatici**, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati **consolari**, al personale **militare**, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle forze di **polizia**, al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei **vigili del fuoco** nell'esercizio delle loro funzioni; agli **alunni e agli studenti** per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana;

**2) esenzione dall’obbligo di isolamento fiduciario e di tampone a fine isolamento, fermo l’obbligo del tampone nelle 72 ore precedenti l’ingresso:** ai cittadini e ai residenti di uno Stato membro dell'Unione europea e degli ulteriori Stati e territori indicati agli elenchi A, B, C e D dell'allegato 20 che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro, salvo che nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia abbiano soggiornato o transitato in uno o più Stati e territori di cui all'elenco C; al **personale sanitario** in ingresso in Italia per **l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie**, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'art.13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27; agli ingressi mediante **voli «Covid-tested»**, conformemente all'ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020 e successive modificazioni.

**Ingressi dal Brasile**

L’ingresso in Italia e il traffico aereo da tale Paese sono consentiti a condizione che a coloro che non manifestino sintomi da COVID-19 e che abbiano residenza anagrafica in Italia da prima del 13 febbraio 2021 o intendano raggiungere il domicilio, l'abitazione ola residenza dei figli minori, del coniuge o della parte di unione di civile. Ai sensi poi dell’Ordinanza del Ministro della Salute del 14 maggio 2021 in vigore **fino al 30 luglio 2021** può venir autorizzato da tale Ministro l'ingresso nel territorio nazionale per inderogabili motivi di necessità alle seguenti condizioni:

- compilare il [Passenger Locator Form](http://app.euplf.eu/#/) – Modulo di localizzazione digitale - prima dell’ingresso in Italia. Il modulo sostituisce l’autodichiarazione resa al vettore,

- presentazione all’atto dell’imbarco e a chiunque sia preposto ai controlli della certificazione di essersi sottoposto nelle 72 ore antecedenti all’ingresso ad un test molecolare o antigenico con tampone e risultato negativo;

- obbligo di sottoporsi allo stesso test al momento dell’arrivo in aeroporto (unica opzione consentita in caso di volo proveniente dal Brasile) ovvero entro le 48 ore dall’ingresso presso l’ASL di competenza per territorio;

- a prescindere dall’esito di quest’ultimo test, obbligo di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e ad isolamento fiduciario per un periodo di 10 giorni presso la propria abitazione o dimora dopo aver comunicato il proprio ingresso al Dipartimento di prevenzione  dell’ASL competente per territorio;

- obbligo di ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei 10 giorni di quarantena.

Inoltre:

- le persone che devono entrare in Italia per meno di 120 ore, per motivi comprovati di assoluta urgenza, lavoro o salute, e lasciano l’Italia allo scadere delle 120 (centoventi) ore;

- il personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 (centoventi) ore;

- i funzionari e gli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, gli agenti diplomatici, il personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, i funzionari e gli impiegati consolari, il personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, il personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell'esercizio delle loro funzioni;

possono [**chiedere un’autorizzazione al Ministero della Salute italiano**](http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto&tab=7) per fare ingresso in Italia in base a protocolli sanitari validati. Nel caso in cui l’autorizzazione sia concessa, tali persone potranno entrare in Italia alle seguenti condizioni:

- sottoporsi **a test molecolare o antigenico condotto a mezzo di tampone, e risultato negativo, nelle quarantotto (48) ore precedenti l’ingresso in Italia;**

- compilare il necessario formulario digitale (***[digital Passenger Locator Form](https://app.euplf.eu/)*)** ovvero, in caso di impedimenti, un’[autocertificazione](https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html);

- sottoporsi ad **ulteriore test molecolare o antigenico, condotto a mezzo di tampone, all’arrivo in Italia,** in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro quarantotto (48) ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento.

Il divieto di ingresso dal Brasile non si applica all’equipaggio e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci, fermo l’obbligo di sottoporsi a test molecolare o antigenico con tampone al momento dell’arrivo o entro le 48 ore.

Attenzione: la richiesta di autorizzazione deve essere inviata almeno 7 giorni prima dell’ingresso in Italia.

**Ingressi dal Bangladesh, India e Sri Lanka**

È vietato l’ingresso in Italia per le persone provenienti o che abbiano soggiornato nei quattordici giorni precedenti in India, Bangladesh e Sri Lanka, ad eccezione (sempre in assenza di sintomi compatibili con COVID19):

- dei cittadini italiani con residenza anagrafica in Italia da prima del 29 aprile 2021;

- dei cittadini italiani iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE).

**Inoltre** è possibile entrare/rientrare in Italia dopo espressa autorizzazione del Ministero della Salute, e nel rispetto di una specifica procedura **nel caso di ragioni umanitarie o sanitarie non differibili.**

L’ingresso delle categorie di cui sopra avviene esclusivamente nel rispetto della seguente procedura:

- obbligo di presentazione della certificazione di essersi sottoposti ad un test molecolare o antigenico effettuato **nelle 72 ore antecedenti l’ingresso** con  risultato negativo;

- obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico all’arrivo in aeroporto;

- obbligo di sottoporsi, a prescindere dall’esito negativo del test, all’isolamento presso un COVID Hotel o altro luogo indicato dall’autorità sanitaria o dalla protezione civile per un periodo di dieci giorni;

- obbligo di sottoporsi ad un ulteriore test molecolare o antigenico dopo il periodo di quarantena;

- obbligo di compilare il Passenger Locator Form digitale prima dell’ingresso in Italia.

**Tali misure restano valide fino al 30 luglio 2021.**

**Viene prevista l’esenzione dalla quarantena previa autorizzazione del Ministero della Salute.** Più precisamente viene consentito l’ingresso in Italia, a condizione che non si manifestino sintomi da Covid-19 e previa autorizzazione del Ministero, fermo restando:

- l'obbligo di autodichiarazione;

- l'obbligo di **tampone molecolare o antigenico negativo** eseguito nelle 48 ore antecedenti;

**- l'obbligo di tampone molecolare o antigenico negativo** eseguito al momento dell’arrivo in aeroporto, o nel caso di arrivo in porto o lungo di confine anche entro le 48 ore presso l’azienda sanitaria locale di riferimento;

esclusivamente per le seguenti categorie di soggetti:

- ingresso in Italia per meno di 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza**;**

- al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore alle 120 ore;

- ai funzionari e agli agenti dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell'esercizio delle loro funzioni.

**Attenzione: la richiesta di autorizzazione deve essere inviata almeno 7 giorni prima dell’ingresso in Italia.**